



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TERESA CONFALONIERI



C.M. SAPM05301G – Liceo linguistico – Liceo delle scienze umane – Liceo delle scienze umane opzione economico sociale – Liceo musicale
Largo G. C. Capaccio, 5 - Tel. 0828.46002 – 0828.46049 – Fax 0828.46228

C.M. SARM053017 – Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Arredi e forniture di interni"
Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo Rurale opzione "Gestione risorse forestali e montane"
Via San Vito Superiore, 1 - Tel. 082846664 Fax 0828.479819

www.teresaconfalonieri.gov.it - e-mail SAIS053004@istruzione.it pec SAIS053004@pec.istruzione.it - 84022 CAMPAGNA (SA)
C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 – Codice Univoco Ufficio UF75G1 – Nome Ufficio Uff E Fattura PA

Agli alunni

Ai genitori

Ai docenti

Al personale ATA

Sito web

CIRCOLARE

Albo

OGGETTO: OBBLIGO DI ISTRUZIONE E OBBLIGO FORMATIVO

Si ricorda che, in base alle norme vigenti,

- 1. "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria** ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età" (Legge 27 dicembre 2006, n.296, comma 622);
- 2. dopo i 16 anni sussiste ancora l'obbligo formativo**, come ridefinito dal Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, art.1 e cioè come "diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età".

In altre parole: **"nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° anno di età"** (Obbligo di istruzione-Linee Guida, 21/12/2007).

Assolvimento dell'obbligo di istruzione (fino a 16 anni)

Per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione si può scegliere fra due possibilità:

- iscriversi ad una scuola superiore
- iscriversi ad un corso triennale di istruzione e formazione professionale

Assolvimento dell'obbligo formativo, come ridefinito dal D. Lgs. 76/2005 (dopo i 16 anni)

Per l'assolvimento dell'obbligo formativo si può scegliere fra queste possibilità:

- frequentare una scuola superiore (**statale o paritaria**) o un corso triennale di istruzione e formazione professionale fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- inserirsi nel lavoro, con un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale
- **frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per Adulti** (c.4, art.5, D.M.25/10/2007).

Come ribadito nel collegio dei docenti, i coordinatori di classe sono tenuti a monitorare costantemente la situazione relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fino a 16 anni) e dell'obbligo formativo (fino a 18), segnalando al Dirigente per iscritto i casi degli alunni non frequentanti, affinché si possano adottare le misure previste ed effettuare i controlli e le segnalazioni del caso.

Campagna, 22/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rossella DE LUCA)

* FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
AI SENSI DELL'ART. 3, CO. 2, DEL D. LGS. 39/1993